

## FAQ BANDO OCM PROMOZIONE VINO

### 1. REGISTRAZIONE UTENTE

1.1 Il consulente può richiedere le credenziali di accesso al sistema (STEP 1 della registrazione) ma, una volta effettuato l'accesso e selezionato il bando al quale si intende partecipare, è necessario creare l'istanza della domanda per il soggetto che la presenterà (STEP 2 della registrazione).

Il sistema crea un'istanza della domanda con soggetto (vuoto) per il bando scelto e il presentatore ha la possibilità di inserire i dati del soggetto (impresa/consorzio/associazione...) premendo il pulsante "accedi alla domanda". In caso di aggregazione, i partner del progetto potranno effettuare lo STEP 2 una volta che il Capofila li avrà aggiunti al progetto e avranno ricevuto automaticamente le chiavi di accesso.

1.2 Nella FASE 2 della Registrazione l'Utente con smart card dovrà inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presenti, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti può confermarli premendo sul bottone Conferma oppure modificarli, ad eccezione del codice fiscale.

### 2. COMPILAZIONE DOMANDA

2.1 Le domande di aiuto dovranno essere redatte e presentate esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo URL: <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>, secondo le modalità descritte nell'"Appendice" all'Allegato A del Decreto 3803 del 07/06/2016. La modulistica per la presentazione della domanda deve essere compilata sul Sistema Informatico ovvero sarà resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it](mailto:assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it) (per assistenza sui contenuti del Bando)

[supportoocmvino@sviluppo.toscana.it](mailto:supportoocmvino@sviluppo.toscana.it) (per assistenza informatica sulla compilazione della domanda on-line)

La normativa regionale di riferimento per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi è la seguente:

- Deliberazione Giunta Regionale n. 519 del 30 maggio 2016

- Decreto n. 3803 adottato in data 7 giugno 2016

Entrambi i provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 15 giugno 2016

2.2 Per la compilazione della domanda sono richiesti due dati sulla produzione:

- il volume di produzione vinicola del 2015 (quantitativo totale, indipendentemente

dalla tipologia di vino che si intende promuovere). Questo dato è desumibile dal quadro G della dichiarazione di vendemmia e di produzione del 2015/2016

- la classe valoriale di appartenenza (quantitativo del vino oggetto di promozione confezionato nel corso del 2015. Il dato è desumibile dal registro di imbottigliamento).

- Per "volume di produzione vinicola nell'ultimo anno (espresso in hl)" si intende il vino complessivamente prodotto nel 2015, compresi i vini non oggetto di promozione.

- La classe valoriale di appartenenza deve fare riferimento al quantitativo di vino CONFEZIONATO nel corso del 2015 (indipendentemente dal fatto che il vino sia stato prodotto nelle annate precedenti) oggetto del progetto di promozione che viene presentato. Ad esempio, se un'azienda presenta un progetto per promuovere il vino Chianti, nella tabella della classe valoriale riporterà solo il quantitativo di vino Chianti confezionato nel 2015 (anche se l'azienda produce anche altre tipologie di prodotto).

La classe valoriale rimane sempre la stessa anche se l'azienda partecipa a più progetti in paesi diversi promuovendo lo stesso vino.

Ciò premesso, il dato da riportare deve fare riferimento al PRODOTTO oggetto della promozione CONFEZIONATO dal richiedente nel 2015.

2.3 In caso di ATI o ATS (lettera g, art. 1 Allegato A) ogni singolo partecipante deve dichiarare i dati della propria azienda (compresi i dati di fatturato/bilancio, numero dipendenti e classe valoriale di appartenenza). Nel campo "contributo richiesto" riporterà l'importo totale riferito al progetto nel suo complesso.

- Ciascuna azienda partecipante **all'ATI** di cui alla lettera g) dell'art. 1 dell'Allegato A, indicherà sulla piattaforma il volume di produzione vinicola nell'ultimo anno (allegando la dichiarazione di produzione) e la classe valoriale di appartenenza. Se la singola azienda partecipante all'ATI non ha produzione vinicola nell'ultimo anno, indicherà in domanda di non aver prodotto nel 2015 senza allegare nessuna dichiarazione di produzione.

- Ciascun partner, nella sezione "richiesta di contributo", laddove si richiede di specificare la tipologia dei soggetti proponenti dovrà indicare la categoria di riferimento tra a, b, c, d, e), f) e h).

- Ciascun partner, nel campo "contributo richiesto" riporterà l'importo totale riferito al progetto nel suo complesso.

2.4 In caso di partecipanti di cui alla lettera h, art. 1 Allegato A, il soggetto proponente è unico, per cui i dati di fatturato/bilancio, numero dipendenti e classe valoriale di appartenenza risultano dalla somma dei dati delle aziende, associate al Consorzio, alla Cooperativa o all'Associazione, che partecipano al progetto.

Le aziende partecipanti al progetto devono essere produttori di vino, così come definiti alla lettera e), e il loro elenco deve essere allegato alla domanda.

I soggetti di cui alla lett. h) (compresi i consorzi di tutela che si presentano non nella loro

veste pubblica) devono presentare l'elenco dei propri associati effettivamente partecipanti. L'elenco serve perché i requisiti di partecipazione e di priorità sono il frutto delle caratteristiche degli associati partecipanti. Pertanto i soggetti di cui alla lettera h) non hanno l'obbligo di costituire ATI o ATS.

2.5 La cantina sociale è un produttore di vino (con propria dichiarazione vitivinicola). Non ha l'obbligo di comunicare i soci (che non necessariamente vinificano).

2.6 I beneficiari di cui alle **lettere a), b), c) e d)** di cui art. 1 dell'Allegato A non devono compilare le classi valoriali

2.7 Nella sezione Dichiarazioni - richiesta contributo è opportuno indicare il costo totale del progetto ed il contributo totale richiesto.

A tal proposito il Budget minimo per paese: punto 6.3 dell'Allegato A al Decreto 3803/2016 <<Sono ammissibili i progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, non inferiore ad euro 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo e non inferiori ad euro 50.000,00 per Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi>>.

Sono individuate inoltre alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali.

Premesso ciò, è da ritenersi ammissibile un progetto rivolto a due paesi, anche se in uno dei due paesi è prevista una spesa inferiore a euro 50.000,00 purché il totale delle spese garantisca l'importo minimo di spesa del progetto pari ad almeno euro 100.000,00 e solo a condizione che i due paesi ricadano nella stessa area geografica.

2.8 Gli allegati G, con firma calligrafica e documento d'identità, dovranno essere caricati in upload; i modelli sono disponibili nella sezione Documentazione.

2.9 E' possibile il salvataggio temporaneo delle schede solo se tutti i campi obbligatori sono compilati.

### 3. BENEFICIARI

3.1 Il beneficiario di cui alla lettera h) del punto 1.1 dell'allegato A al decreto 3803/2016 può essere considerato "nuovo beneficiario" anche se al progetto partecipano aziende che hanno già usufruito del sostegno nell'ambito della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi nelle ultime tre annualità. Ovviamente l'associazione o il consorzio che rientra nella definizione di cui alla suddetta lettera h), per essere considerato "nuovo beneficiario" non deve avere usufruito del sostegno nelle ultime tre campagne.

L'Associazione è l'unico beneficiario del sostegno, a differenza di quanto avviene nel caso

di ATI o ATS.

3.2 punto 7.2 dell'Allegato A al Decreto 3803/2016 <<Il beneficiario dichiara i requisiti oggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese terzo e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente che come partecipante ad un raggruppamento>>.

Premesso ciò, i soggetti che partecipano al bando con un progetto collettivo non possono dichiarare di fare promozione solo in alcuni dei paesi compresi nel medesimo progetto; il soggetto partecipante che ha tale necessità può presentare un progetto individuale.

Esempio: progetto "A" con attività di promozione in USA/Canada/Cina – Progetto "B" con attività in Svizzera/Cina. Il soggetto che partecipa al progetto "A" non potrà partecipare anche al Progetto "B" essendo presente in entrambi i Progetti un medesimo Paese terzo (Cina).

3.3 Consorzio di produttori di vino o Cooperative di produttori di vino NON possono essere "*costituendi*" momento della presentazione della domanda di finanziamento.

3.4 Nel caso in cui un'impresa, società di capitali con CdA, faccia parte di 2 progetti che prevedono aggregazioni di imprese, con capofila mandataria l'enteX e siano necessarie le delibere, confermiamo la possibilità che la stessa inserisca entrambi i programmi nella medesima delibera, allegando altresì a ciascun programma una lettera di impegno personalizzata.

3.5 Il produttore di vino deve avere presentato la dichiarazione di raccolta, deve disporre di prodotto e avere confezionato il vino da promuovere nel 2015.

Se queste condizioni non sussistono perché il produttore ha cambiato ragione sociale oppure è confluito in una nuova società o situazioni analoghe, occorre dimostrare, attraverso la certificazione camerale, che nel 2015 ha comunque prodotto e imbottigliato anche se con la precedente forma giuridica.

Colui che acquista una azienda o cambia ragione sociale o si fonde con altre aziende, dovrà dimostrare tramite visura camerale di avere "ereditato" i requisiti dell'azienda di partenza.

Se ha prodotto solo uva ma non ha trasformato niente nel 2015 NON è un produttore di vino.

3.6 Le reti di impresa devono essere tra produttori di vino, così come essi sono definiti all'art. 2 del DM 32072/2016. Il produttore di vino può essere anche un soggetto che produce e commercializza per il tramite di aziende da esso controllate o ad esso associate. Pertanto, un'impresa con imbottigliamento pari a 0, che commercializza vino prodotto da altra impresa da essa controllata può partecipare all'ATI.

Si specifica che alla rete parteciperà solo il "produttore di vino" che, nel caso specifico sopra citato, sarà l'azienda che commercializza (i due soggetti infatti valgono, secondo la

definizione di produttore di vino, per un soggetto solo).

#### 4 PIANO FINANZIARIO

4.1 Le spese per garanzia di buona esecuzione non sono previste nel piano finanziario di cui all'Allegato O e L del DecrDir 43478 del 25/05/2016

4.2 Le spese generali dovranno essere calcolate sul totale dell'importo delle azioni di promozione (azione a,b e c di cui all'Allegato O del DecrDir 43478 del 25/05/2016)

4.3 Le spese per mandatario si considerano spese di mediazione e sono una spesa riconosciuta dall'Unione Europea. Per esempio il richiedente può avvalersi di un mediatore negli USA per una specifica attività di promozione; il compenso pagato per le attività svolte dal mediatore per conto del soggetto beneficiario sono ammissibili nel limite del 10% del valore delle attività di promozione e dovranno essere computate separatamente dalle spese per le attività di promozione.

Tali spese dovranno saranno inserite nel piano finanziario sezione E)

Il richiedente che non si avvale del mediatore si presume che svolga le attività con il personale interno pertanto tali spese rientreranno tra le spese generali nella misura massima del 4%.

4.4 Nella Sezione Piano dei Costi - Piano Finanziario A è sufficiente indicare il costo complessivo per ciascuna azione, non è richiesto di indicare il costo unitario.

4.5 L'Avviso non prevede di allegare alla domanda di contributo i preventivi di spesa.

4.6 Il periodo di ammissibilità delle spese è definito all' art. 7.4 dell'Allegato A del Decreto 3803/2016 <<Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo), le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale>>. L'anno finanziario comunitario decorre dal 16 ottobre di una determinata annualità e si conclude il 15 ottobre dell'anno successivo.